



CIRCOLARE N° 2 DEL 26 APRILE 2007

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 2 APRILE 2007
1° S.O.BURL DEL 6 APRILE 2007 n. 14
ABROGAZIONE DEL NULLA OSTA INIZIO ATTIVITA' E ALTRO

L'articolo 3 della legge regionale sopra citata recita "E' **abolito** il nulla osta all'esercizio di attività lavorative e depositi di cui al paragrafo 3.1.9 – Nulla Osta per l'esercizio di attività lavorative e depositi del Regolamento Locale di Igiene Tipo (Del. G.R. 25.7.1989 n. 4/45266)."

Pertanto a far data dal 7 aprile 2007 il Nulla Osta di Esercizio della Attività è sostituito da una **dichiarazione di inizio attività produttiva**.

La stessa legge riporta in allegato A un serie di certificati, documenti e adempimenti **aboliti** dall'art. 2, comma 1. Tra gli altri vi sono:

- Certificato di idoneità fisica per l'assunzione degli apprendisti
- Certificato di idoneità all'esecuzione di operazioni relative all'impiego dei gas tossici (patente dei gas tossici)
- Obbligo di vidimazione del registro infortuni di cui al DM 12 settembre 1958.

NB – Osserviamo che una legge regionale non può abrogare un disposto di una legge nazionale in quanto di diritto inferiore.

La Direzione Generale Sanità ha inviato alle Autorità Competenti **la circolare n. 11/SAN/2007** avente per oggetto: Prime indicazioni operative di carattere sanitario per l'applicazione della legge regionale n. 8 del 27 marzo 2007 "Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie"

Nella circolare si ribadisce che l'abolizione del Nulla Osta di Inizio Attività , adempimento di ambito esclusivamente lombardo, prevede la sostituzione del suddetto nulla osta con una dichiarazione di inizio di attività produttiva, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D. Lgs. 112/98 e ai successivi regolamenti attuativi, o comunque alla struttura individuata allo scopo dal Comune; quest'ultimo provvederà ad inoltrarne copia alla ASL competente per territorio ed al Dipartimento territoriale dell'ARPA. **La dichiarazione di inizio di attività produttiva è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà, assolve anche l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 48 del D.P.R. 303/56 e all'art. 216 del T.U.LL.SS. del 1934 e, unitamente alla ricevuta di deposito presso l'Amministrazione comunale nel cui territorio l'attività deve essere condotta, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività.**

La circolare fa presente che ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, della l.r. 1/2007, in caso le dichiarazioni sostitutive abbiano contenuto mendace, ovvero siano accompagnate da false attestazioni ovvero si abbia esecuzione difforme da quanto dichiarato o attestato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni rese vengono meno ed alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni e sanzioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.

La circolare in attesa della definizione e approvazione con apposito atto regionale della modulistica da utilizzare per la presentazione delle denunce di inizio attività, allega in via del tutto provvisoria i seguenti schemi:

- dichiarazione di inizio attività produttiva (all. 1), che deve essere corredata da una relazione tecnica cui saranno allegati: a) planimetria dello stabilimento con indicazione della collocazione urbanistica e delle lavorazioni che si effettuano nei singoli locali
b) scheda relativa alla compatibilità ambientale, secondo le indicazioni di ARPA (vedi modello)
c) eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività produttiva (scarichi, rifiuti, emissioni, prevenzione incendi, ecc.)
d) nel caso di impresa del settore alimentare, scheda specifica compilata ai fini della notifica alla ASL ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 (vedi modello)
e) nel caso di attività di vendita e commercio di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari, copia del certificato di abilitazione alla vendita di cui all'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290. dichiarazione di cambio ragione sociale senza modifiche del ciclo tecnologico (all. 2).

La circolare ribadisce che le istanze di nulla osta già pervenute e il cui iter non risulterà ancora concluso alla data di entrata in vigore della l.r. 8/07 saranno considerate a tutti gli effetti dichiarazioni di inizio di attività produttiva.